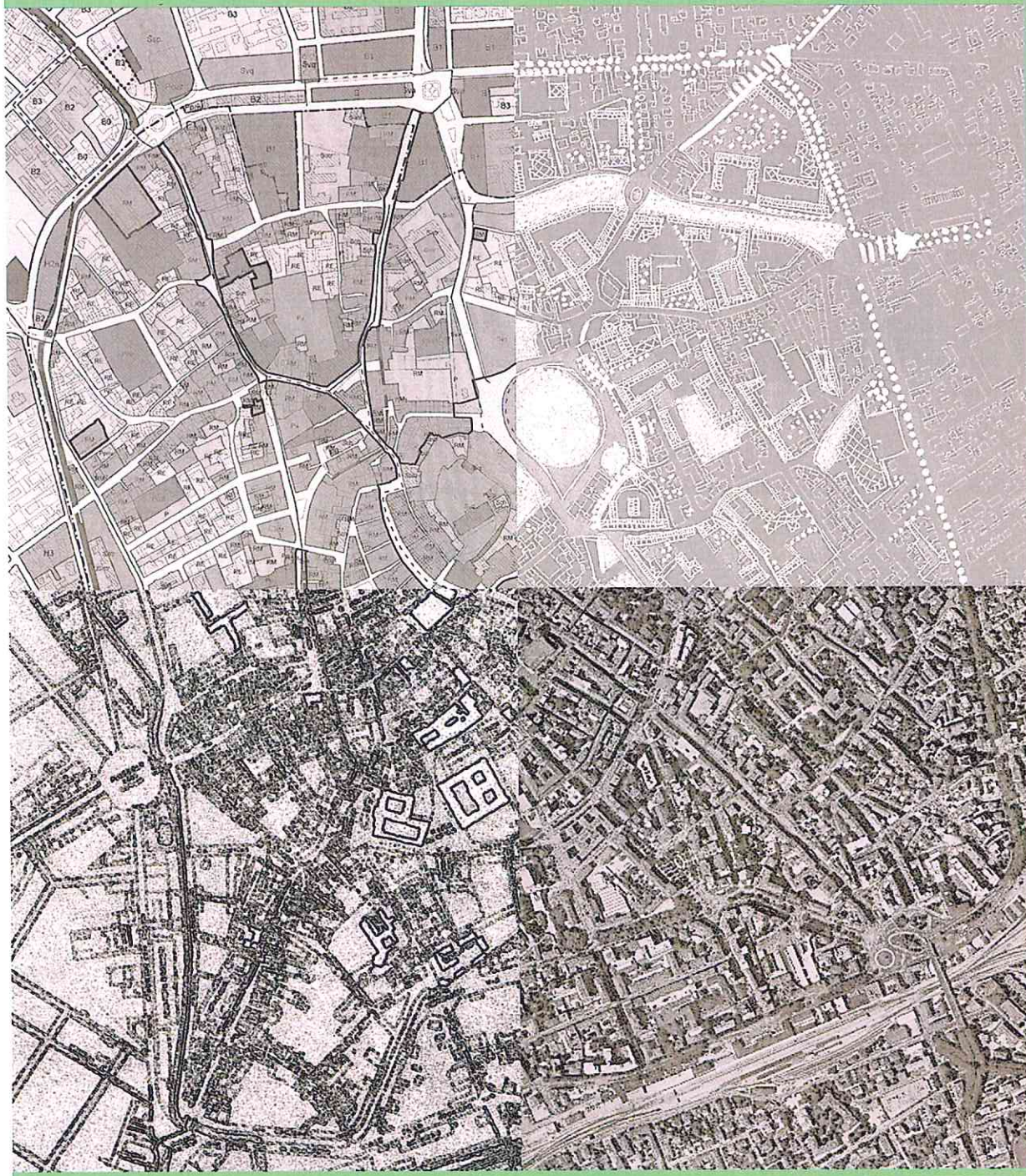


Piano Regolatore Generale Comunale

Variante n. ____

Variante normativa – precisazione attività consentite nelle Zone agricole E

PRG
udine



Comune di Udine
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente
Servizio Pianificazione Territoriale

Il Direttore di Dipartimento
Ing. Luigi Fantin

data:

22 LUG. 2013

INDICE

- **RELAZIONE**
- **ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE – TESTO VIGENTE**
- **ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE – TESTO DI PROGETTO**
- **RELAZIONE S.I.C.**
- **RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**
- **ASSEVERAZIONE L.R. 27/88**
- **ASSEVERAZIONE ART. 17 DPREG. 086/PRES/08**
- **ASSEVERAZIONE D.LGS. N. 42/2004 (CODICE DEI BENI
CULTURALI E DEL PAESAGGIO)**

RELAZIONE

L'Amministrazione comunale di Udine si è recentemente dotata di un nuovo Piano Regolatore Generale, che è stato approvato con delibera consiliare n. 57 del 03.09.12 ed è in vigore dal 03.01.13.

In data 06.08.12 l'ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali ha manifestato al Comune di Udine l'esigenza di trovare una nuova localizzazione alla propria sede, un'area comunale nel polo tecnologico di via Gonars, sia perché è ormai prossima la scadenza del diritto di superficie sia perché il sito risulta sempre più inadeguato a supportare i servizi che l'ente effettua per la collettività. Tra i servizi svolti dall'ENPA c'è, ad esempio, quello relativo al ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi catturati sul territorio comunale, di cui alla convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale (det. 2012/4801/76 del 22.10.12).

L'ordinamento dei servizi di tutela degli animali di affezione è stato di recente rinnovato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con l'approvazione della legge regionale n. 20 del 11.10.12: la legge chiede che i Comuni assicurino, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.

L'attenzione sempre maggiore espressa dalle norme, vecchie e nuove, in materia di salute e benessere degli animali esige sempre più standard quantitativi e qualitativi delle strutture di ricovero di alto livello.

I colloqui intercorsi hanno portato a un sostanziale sostegno della richiesta dell'ENPA, previa attenta valutazione dei siti proposti e delle modalità di attuazione. In particolare l'Amministrazione comunale ha esaminato opportunità e criticità delle proposte localizzative dell'ENPA e ha effettuato anche una verifica, pur con esito negativo, di eventuali disponibilità di proprie aree da destinare all'opera.

Alla luce dell'intenzione, espressa dall'ENPA, di acquisire aree agricole per l'intervento, è emersa la necessità di chiarire la compatibilità urbanistica di potenziali nuove localizzazioni in zone a destinazione agricola.

Il nuovo PRGC infatti non regola l'insediamento di strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali, né contiene previsioni normative o zonizzative per tali attrezzature pubbliche o private.

La realizzazione di un "rifugio del cane" necessita di un'adeguata distanza dal centro abitato e dalle aree residenziali: il contesto agricolo è pertanto quello che si presta meglio all'isolamento dell'opera e presenta caratteri e spazi adatti alla realizzazione dei dispositivi di mitigazione degli impatti indotti.

Visto il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, che indica la zona agricola come la più idonea a ospitare canili e strutture affini, e in assenza di specifiche indicazioni del PRGC per le zone E, si rende opportuna e necessaria un'integrazione di carattere generale delle norme di attuazione per regolamentare tali interventi in zona agricola.

Infatti un'interpretazione restrittiva delle norme di zona agricola potrebbe essere di ostacolo alla realizzazione di strutture di ricovero animali e, quindi, al soddisfacimento di funzioni e servizi anche in capo al Comune, che la legge chiede di attuare direttamente o attraverso soggetti privati.

Oggetto della presente variante è quindi un perfezionamento delle norme delle zone agricole E al fine di chiarire: la possibilità di realizzare strutture destinate all'assistenza-ricovero-recupero di animali; i soggetti autorizzati; l'indicazione delle zone E idonee; le modalità di intervento; i parametri edilizi urbanistici; le norme ambientali.

In particolare la presente variante interviene sull'**art. 9 – zona agricola "E"** e precisa:

- **destinazioni d'uso:** sono ammesse le strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 20/12;

- **strumenti di attuazione e tipi di intervento:** nelle zone E5-E6 è ammessa la realizzazione di strutture di assistenza, ricovero e recupero di animali: l'intervento, attuabile in modo diretto previa approvazione di un progetto generale unitario, deve rispettare i parametri edilizi del seguente art. 15 (su allevamenti intensivi), nel limite massimo di 2.500 mq di superficie coperta.
- **norme ambientali:** gli interventi dovranno rispettare anche le norme ambientali per i piani attuativi; le nuove volumetrie e superfici coperte dovranno avere un prevalente carattere di compattezza e continuità, al fine di conservare il carattere naturale-agricolo dell'insediamento e la preponderanza di superfici permeabili destinate a verde; le fasce di mitigazione dovranno essere realizzate anche a protezione delle residenze sparse; la viabilità interna, esclusa quella prossima all'accesso su strada pubblica, dovrà avere un fondo naturale.

Data l'analogia funzionale e organizzativa tra una struttura di assistenza-ricovero-recupero di animali e un allevamento, anche se di minor impatto, il rinnovato articolo 9 mutua i parametri urbanistici ed edilizi dell'art. 15 sugli allevamenti intensivi, introducendo un limite massimo di superficie coperta (2.500 mq). La norma, che impone una superficie minima di intervento di un ettaro, garantisce una particolare tutela per gli insediamenti residenziali di zona B e C, che devono distare oltre i 300 m, e per le residenze sparse, verso le quali devono essere realizzate opportune fasce di mitigazione.

L'attuazione dell'intervento è possibile previa presentazione di un progetto generale unitario, soggetto ad approvazione della Giunta Comunale, che descriva le principali funzioni, gli accessi, i percorsi, le previsioni di nuove volumetrie, la funzionalità dell'intervento rispetto all'intorno.

La variante normativa qui proposta rientra nel dettato dell'art. 17 del D.P.Reg. 86/Pres/2008, regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. 5/2007, in quanto conforme alle direttive urbanistiche del nuovo PRGC e agli obiettivi di Piano. L'integrazione normativa in esame infatti esplicita tra gli usi già ammessi dal Piano in zona agricola - ricovero animali e allevamenti - quello di ricovero-assistenza-recupero animali, garantendo altresì la valorizzazione di tale attività attraverso l'inserimento in un ambito caratterizzato dalla predominanza del sistema ambientale agricolo e naturale.

Le modifiche normative proposte dalla presente variante, favorendo nel caso specifico la localizzazione del rifugio del cane in un sito più idoneo dal punto di vista qualitativo e quantitativo, permette anche che l'attuale area (di circa 4.400 mq) torni a disposizione del polo tecnologico, con la possibilità di contribuire alla riorganizzazione di funzioni e processi di raccolta, differenziazione e lavorazione dei rifiuti solidi urbani, in base alle esigenze sopravvenute negli ultimi anni.

L'intervento di modifica dell'art. 9 delle norme di attuazione del PRGC dà inoltre l'opportunità di allineare i contenuti dell'articolo in materia di energia alla normativa regionale, recentemente rinnovata: tra le prescrizioni di zona agricola infatti c'è un riferimento all'art. 36 della L.R. 16/08, che è stato abrogato dalla L.R. 19 del 11.10.12.

Nonostante il rimando al testo normativo abrogato sia di fatto disapplicato, per una migliore lettura delle norme viene proposta la soppressione del riferimento all'articolo abrogato: ciò non modifica il senso della prescrizione di Piano (che consente in zona agricola la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da integrare con i fabbricati).

... OMISSIS ...

ART. 9 - ZONA AGRICOLA "E"

Caratteristiche generali

La zona omogenea E è la parte del territorio comunale di valore ecologico ambientale destinata all'agricoltura e alle attività connesse con l'uso del territorio coltivato.

Obiettivi di progetto

Gli obiettivi del Piano sono:

- ☐ valorizzare e consolidare il sistema delle attività agricole, al fine di promuovere uno sviluppo del territorio rurale compatibile con gli equilibri ecologici e con le risorse ambientali;
- ☐ favorire l'insediamento in area agricola di funzioni compatibili anche sotto il profilo turistico e ricreativo (es.: fattorie didattiche, attività legate al tempo libero e al turismo sostenibile), anche promuovendo il recupero dei manufatti rurali dismessi;
- ☐ salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio edificato agricolo nella sua consistenza fisica e qualità ambientale;
- ☐ assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive;
- ☐ implementare e migliorare la rete ecologica (bacini di biodiversità, corridoi di connessione, percorsi, varchi, ecc.) tra il sistema ambientale della città consolidata e gli spazi aperti esterni;
- ☐ integrare il sistema ciclopedonale delle aree agricole - naturali (lungo gli elementi lineari quali corsi d'acqua, filari, strade poderali)
- ☐ valorizzare le aree agricole urbane, preservando l'integrità morfologica dei margini urbani e delle aree circostanti;
- ☐ incentivare il ricorso a soluzioni edilizie ecocompatibili.

Destinazioni d'uso

Nella zona omogenea E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- ☐ agricola e residenziale agricola;
- ☐ artigianale agricola;
- ☐ commerciale agricola;
- ☐ allevamenti aziendali e allevamenti intensivi;
- ☐ impianti e opere pubbliche.

Articolazione delle zone E

La zona E si articola nelle seguenti zone:

- ☐ **zona E5** - corrispondente a estese aree agricole, utilizzate per l'agricoltura intensiva, nelle quali preesistono condizioni infrastrutturali, in particolare di carattere irriguo, idonee allo sviluppo di una agricoltura competitiva;

- ❑ **zona E6** - corrispondente a estese aree destinate all'attività agricola dotate di condizioni ambientali idonee allo sviluppo della stessa;
- ❑ **zona E7** - corrispondente agli ambiti agricoli minori che si interpongono tra il territorio aperto agricolo e le aree urbanizzate del sistema insediativo;
- ❑ **zona E8** - corrispondente agli ambiti agricoli minori contigui alle aree urbanizzate del sistema insediativo, interessati da previsioni strategiche di PRGC.

Strumenti di attuazione e tipi di intervento

Nelle zone E5-E6-E7 sono ammessi gli interventi sottoriportati, specificati in dettaglio nei seguenti articoli dal n. 10 al 17.

In **zona E6** il PRGC si attua:

a) mediante **intervento diretto**, per la realizzazione di:

- ❑ edifici residenziali agricoli;
- ❑ strutture produttive aziendali;
- ❑ serre;
- ❑ allevamenti aziendali;

b) mediante **Piano Attuativo**, per la realizzazione di:

- ❑ allevamenti intensivi;
- ❑ edifici destinati al maneggio e strutture per l'addestramento, l'allevamento e l'ospitalità di animali di attività agrituristiche;
- ❑ edifici a carattere industriale e di servizio, di cui al seguente art. 17.

In **zona E5** ed **E7** è ammessa la realizzazione degli interventi consentiti in **zona E6**, ad esclusione degli interventi soggetti a piano attuativo citati alla lettera b).

In **zona E5** l'attività agrituristica e quella didattica sono ammesse solo mediante il recupero di edifici esistenti.

La **zona E8** è inedificabile, ma la superficie fondiaria è computabile ai fini dell'edificazione in altra zona agricola.

Altre prescrizioni

Per gli edifici di interesse storico di matrice rurale sottoposti a tutela (art. 35), si precisa che:

- ❑ gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo;
- ❑ le destinazioni d'uso sono quelle ammesse per la **zona B0** (art. 21).

Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'art. 36 della L.R. 16/2008 e s.m.i., purché caratterizzati da una integrazione sostanziale con i fabbricati.

L'integrazione con i fabbricati dovrà caratterizzare tutti gli impianti solari ammessi in zona agricola.

Nel caso di proprietà agricola frazionata, nel computo della superficie fondiaria necessaria all'edificazione possono essere inclusi anche terreni non contigui, purché appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi nell'ambito di zone agricole. Quando i detti terreni insistono in territorio di Comuni diversi, il rilascio di titoli abilitativi è subordinato alla verifica delle previsioni urbanistiche degli altri Comuni interessati, dandone comunicazione agli stessi.

Per gli edifici costruiti prima del 11/09/1988 (data di entrata in vigore della Variante di adeguamento del PRGC al PURG) e destinati a usi produttivi (purché non nocivi o molesti e che

ospitino attività produttive avviate e in corso), per quelli destinati a usi commerciali, ricettivi e di servizio nonché per attività per il tempo libero, possono essere ammessi incrementi della superficie utile degli edifici fino a un massimo di 500 mq. In ogni caso la superficie coperta totale non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.

Gli interventi di trasformazione degli elementi principali del paesaggio agrario, in particolare quelli connessi alla rete esistente della viabilità a servizio dell'utilizzo agricolo del territorio stesso (filari di alberi, siepi, boschetti, ecc.), dovranno essere dettagliatamente giustificati da motivi agronomici e colturali.

Non è ammesso il taglio di filari di gelsi (*Morus alba*; *Morus nigra*); in caso di impossibilità di mantenimento del filare, dovrà essere prevista una rilocalizzazione in siti idonei.

Nelle zone E le recinzioni dovranno preferibilmente essere realizzate in elementi vegetali autoctoni (siepi, filari, ...) con o senza rete fissata su pali, garantendo la fruizione ecologica.

Norme ambientali

In caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia il progetto dovrà:

- ☐ proporre l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici produttivi;
- ☐ prevedere forme di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.

Gli interventi soggetti a Piano Attuativo dovranno:

- ☐ prevedere la piantumazione di siepi autoctone a protezione dei fabbricati;
- ☐ prevedere un'idonea fascia di mitigazione verso le zone residenziali B - C, avente funzione di protezione acustica, di depurazione atmosferica e di barriera visiva, piantumata con essenze arboree e arbustive di differenti specie, preferibilmente autoctone.

... OMISSIS ...

LEGENDA

Testo confermato

TESTO NUOVO

~~Testo eliminato~~

... OMISSIS ...

ART. 9 - ZONA AGRICOLA "E"

Caratteristiche generali

La zona omogenea E è la parte del territorio comunale di valore ecologico ambientale destinata all'agricoltura e alle attività connesse con l'uso del territorio coltivato.

Obiettivi di progetto

Gli obiettivi del Piano sono:

- ☐ valorizzare e consolidare il sistema delle attività agricole, al fine di promuovere uno sviluppo del territorio rurale compatibile con gli equilibri ecologici e con le risorse ambientali;
- ☐ favorire l'insediamento in area agricola di funzioni compatibili anche sotto il profilo turistico e ricreativo (es.: fattorie didattiche, attività legate al tempo libero e al turismo sostenibile), anche promuovendo il recupero dei manufatti rurali dismessi;
- ☐ salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio edificato agricolo nella sua consistenza fisica e qualità ambientale;
- ☐ assicurare la tutela e l'efficienza delle unità produttive;
- ☐ implementare e migliorare la rete ecologica (bacini di biodiversità, corridoi di connessione, percorsi, varchi, ecc.) tra il sistema ambientale della città consolidata e gli spazi aperti esterni;
- ☐ integrare il sistema ciclopedonale delle aree agricole - naturali (lungo gli elementi lineari quali corsi d'acqua, filari, strade poderali)
- ☐ valorizzare le aree agricole urbane, preservando l'integrità morfologica dei margini urbani e delle aree circostanti;
- ☐ incentivare il ricorso a soluzioni edilizie ecocompatibili.

Destinazioni d'uso

Nella zona omogenea E sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- ☐ agricola e residenziale agricola;
- ☐ artigianale agricola;
- ☐ commerciale agricola;
- ☐ allevamenti aziendali e allevamenti intensivi;
- ☐ impianti e opere pubbliche.

SONO AMMESSE LE STRUTTURE DESTINATE ALL'ASSISTENZA, RICOVERO E RECUPERO DI ANIMALI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI O ASSOCIAZIONI ED ENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 6 DELLA L.R. 20/12.

Articolazione delle zone E

La zona E si articola nelle seguenti zone:

- ❑ **zona E5** - corrispondente a estese aree agricole, utilizzate per l'agricoltura intensiva, nelle quali preesistono condizioni infrastrutturali, in particolare di carattere irriguo, idonee allo sviluppo di una agricoltura competitiva;
- ❑ **zona E6** - corrispondente a estese aree destinate all'attività agricola dotate di condizioni ambientali idonee allo sviluppo della stessa;
- ❑ **zona E7** - corrispondente agli ambiti agricoli minori che si interpongono tra il territorio aperto agricolo e le aree urbanizzate del sistema insediativo;
- ❑ **zona E8** - corrispondente agli ambiti agricoli minori contigui alle aree urbanizzate del sistema insediativo, interessati da previsioni strategiche di PRGC.

Strumenti di attuazione e tipi di intervento

Nelle zone E5-E6-E7 sono ammessi gli interventi sottoriportati, specificati in dettaglio nei seguenti articoli dal n. 10 al 17.

In **zona E6** il PRGC si attua:

a) mediante **intervento diretto**, per la realizzazione di:

- ❑ edifici residenziali agricoli;
- ❑ strutture produttive aziendali;
- ❑ serre;
- ❑ allevamenti aziendali;

b) mediante **Piano Attuativo**, per la realizzazione di:

- ❑ allevamenti intensivi;
- ❑ edifici destinati al maneggio e strutture per l'addestramento, l'allevamento e l'ospitalità di animali di attività agrituristiche;
- ❑ edifici a carattere industriale e di servizio, di cui al seguente art. 17.

In **zona E5** ed **E7** è ammessa la realizzazione degli interventi consentiti in **zona E6**, ad esclusione degli interventi soggetti a piano attuativo citati alla lettera b).

In **zona E5** l'attività agrituristica e quella didattica sono ammesse solo mediante il recupero di edifici esistenti.

La **zona E8** è inedificabile, ma la superficie fondiaria è computabile ai fini dell'edificazione in altra zona agricola.

NELLE ZONE E5-E6 È AMMESSA LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI ASSISTENZA, RICOVERO E RECUPERO DI ANIMALI: L'INTERVENTO, ATTUABILE IN MODO DIRETTO PREVIA APPROVAZIONE DI UN PROGETTO GENERALE UNITARIO, DEVE RISPETTARE I PARAMETRI EDILIZI DEL SEGUENTE ART. 15, NEL LIMITE MASSIMO DI 2.500 MQ DI SUPERFICIE COPERTA.

Altre prescrizioni

Per gli edifici di interesse storico di matrice rurale sottoposti a tutela (art. 35), si precisa che:

- ❑ gli interventi ammessi sono la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo;
- ❑ le destinazioni d'uso sono quelle ammesse per la zona B0 (art. 21).

Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ~~di cui all'art. 36 della L.R. 16/2008 e s.m.i.~~, purché caratterizzati da una integrazione sostanziale con i fabbricati.

L'integrazione con i fabbricati dovrà caratterizzare tutti gli impianti solari ammessi in zona agricola.

Nel caso di proprietà agricola frazionata, nel computo della superficie fondiaria necessaria all'edificazione possono essere inclusi anche terreni non contigui, purché appartenenti funzionalmente alla medesima azienda agricola e compresi nell'ambito di zone agricole. Quando i detti terreni insistono in territorio di Comuni diversi, il rilascio di titoli abilitativi è subordinato alla verifica delle previsioni urbanistiche degli altri Comuni interessati, dandone comunicazione agli stessi.

Per gli edifici costruiti prima del 11/09/1988 (data di entrata in vigore della Variante di adeguamento del PRGC al PURG) e destinati a usi produttivi (purché non nocivi o molesti e che ospitino attività produttive avviate e in corso), per quelli destinati a usi commerciali, ricettivi e di servizio nonché per attività per il tempo libero, possono essere ammessi incrementi della superficie utile degli edifici fino a un massimo di 500 mq. In ogni caso la superficie coperta totale non dovrà eccedere il 50% dell'area di proprietà.

Gli interventi di trasformazione degli elementi principali del paesaggio agrario, in particolare quelli connessi alla rete esistente della viabilità a servizio dell'utilizzo agricolo del territorio stesso (filari di alberi, siepi, boschetti, ecc.), dovranno essere dettagliatamente giustificati da motivi agronomici e culturali.

Non è ammesso il taglio di filari di gelsi (*Morus alba*; *Morus nigra*); in caso di impossibilità di mantenimento del filare, dovrà essere prevista una rilocalizzazione in siti idonei.

Nelle zone E le recinzioni dovranno preferibilmente essere realizzate in elementi vegetali autoctoni (siepi, filari, ...) con o senza rete fissata su pali, garantendo la fruizione ecologica.

Norme ambientali

In caso di interventi di nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione edilizia il progetto dovrà:

- ☐ proporre l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili a servizio degli edifici produttivi;
- ☐ prevedere forme di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche.

Gli interventi soggetti a Piano Attuativo dovranno:

- ☐ prevedere la piantumazione di siepi autoctone a protezione dei fabbricati;
- ☐ prevedere un'idonea fascia di mitigazione verso le zone residenziali B - C, avente funzione di protezione acustica, di depurazione atmosferica e di barriera visiva, piantumata con essenze arboree e arbustive di differenti specie, preferibilmente autoctone.

STRUTTURE DI ASSISTENZA, RICOVERO E RECUPERO DI ANIMALI:

- ☐ GLI INTERVENTI DOVRANNO RISPETTARE ANCHE LE NORME AMBIENTALI PER I PIANI ATTUATIVI;
- ☐ LE NUOVE VOLUMETRIE E SUPERFICI COPERTE DOVRANNO AVERE UN PREVALENTE CARATTERE DI COMPATTEZZA E CONTINUITÀ, AL FINE DI CONSERVARE IL CARATTERE NATURALE-AGRICOLO DELL'INSEDIAMENTO E LA PREPONDERANZA DI SUPERFICI PERMEABILI DESTINATE A VERDE;
- ☐ LE FASCE DI MITIGAZIONE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE ANCHE A PROTEZIONE DELLE RESIDENZE SPARSE;
- ☐ LA VIABILITÀ INTERNA, ESCLUSA QUELLA PROSSIMA ALL'ACCESSO SU STRADA PUBBLICA, DOVRÀ AVERE UN FONDO NATURALE.

... OMISSIS ...

OGGETTO: Variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale Comunale
relativa a Strutture di assistenza, ricovero e recupero di animali

RELAZIONE

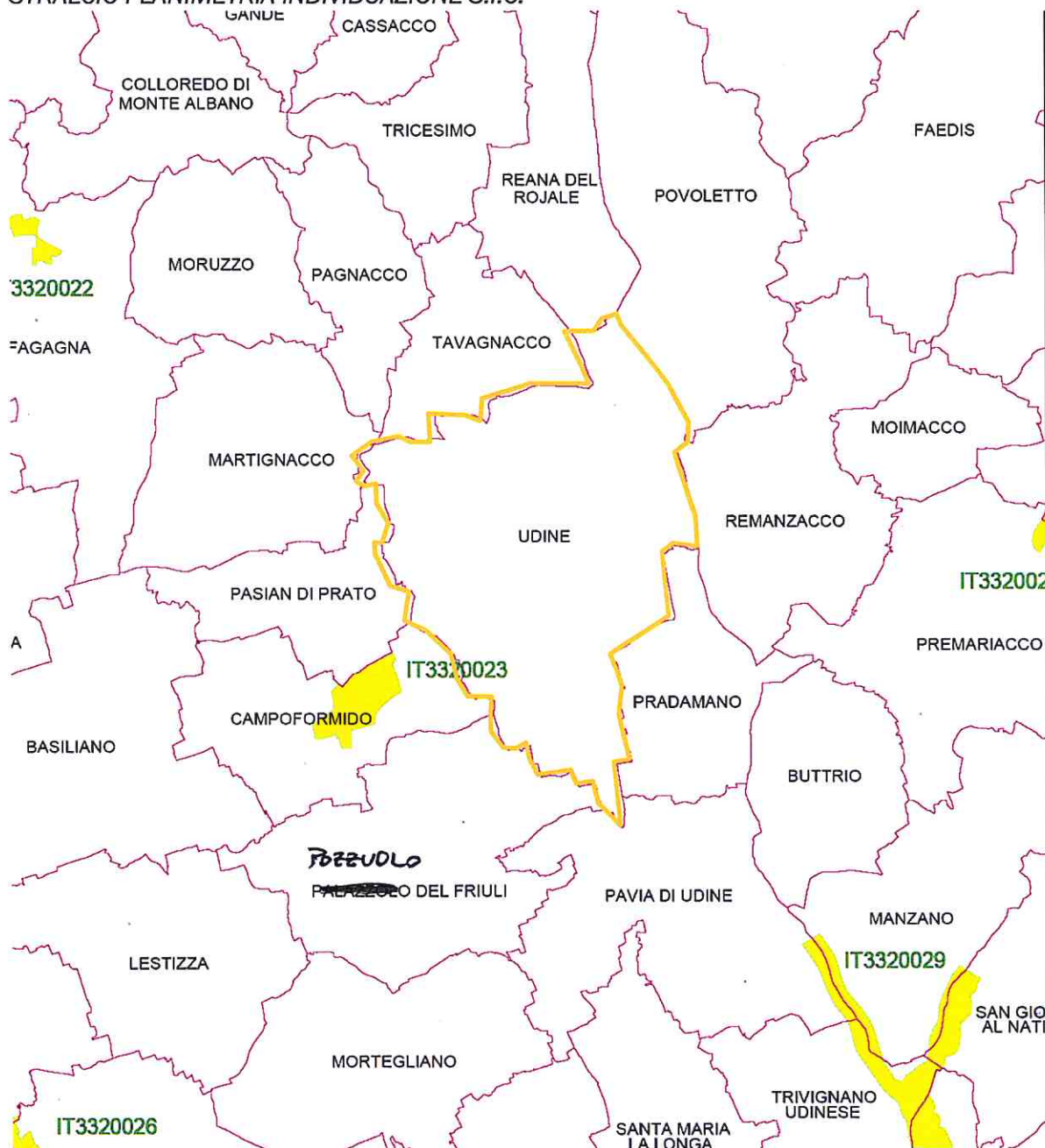
finalizzata alla ricerca di eventuali possibili conseguenze o interferenze fra le previsioni della variante normativa al P.R.G.C. vigente e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat dei SIC stabiliti dalla Comunità Europea, con riferimento ai SIC più prossimi sotto il profilo territoriale.

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

RETE NATURA 2000

Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE

STRALCIO PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE S.I.C.



31 LUG. 2013

AMBITO applicazione VARIANTE AL P.R.G.C.: zone agricole E5 e E6

RELAZIONE

1) Premesse

VISTO il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche approvato con D.P.R. 8.9.1997 n. 357;

VISTO l'elenco delle zone di protezione speciale individuate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente 3.4.2000;

PRESO ATTO che nel territorio del comune di Udine non sono presenti zone di protezione speciale, né siti di importanza comunitaria;

PRESO ATTO, inoltre, che nei territori dei comuni limitrofi sono presenti i seguenti S.I.C.:

- IT3320023 Magredi di Campoformido (Comune di Campoformido)
- IT3320029 Confluenza fiumi Torre e Natisone (Comune di Pavia di Udine)

CONSIDERATO che il progetto della variante normativa n.1 al P.R.G.C., relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E (es. Strutture di assistenza, ricovero e recupero di animali) non comporta alcun effetto sui siti di importanza comunitaria sopra individuati, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi;

VISTA la relazione della variante citata, dalla quale si evincono i contenuti della variante stessa;

2) Contenuti della relazione:

La presente relazione è finalizzata alla ricerca di eventuali possibili conseguenze o interferenze fra le previsioni della presente variante e gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat dei SIC stabiliti dalla Comunità Europea, con riferimento ai SIC più prossimi sotto il profilo territoriale.

La modifica normativa di cui alla presente variante relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E (es. Strutture di assistenza, ricovero e recupero di animali) che integra la vigente normativa delle zone agricole E5 ed E6 del PRGC, **non giunge ad interessare direttamente nessun SIC, anche in quanto nessun SIC è presente sul territorio di questo Comune.**

Pertanto le previsioni della variante non incide in modo diretto sui SIC individuabili con criteri di prossimità nei Comuni limitrofi e nelle premesse richiamati.

3) Caratteristiche della variante:

Le scelte progettuali della variante sono state illustrate nella relazione allegata alla stessa.

L'integrazione normativa introdotta dalla presente variante è circoscritta a limitate porzioni del territorio comunale, classificate in zona agricola E5 o E6, per la possibile realizzazione di strutture di assistenza, ricovero e recupero di animali da localizzarsi ad una distanza di

non meno di 300 m dalle zone residenziali del PRGC, e può ritenersi tale da non produrre incidenze sull'habitat dei SIC presenti nei comuni limitrofi.

Inoltre, data l'analogia funzionale e organizzativa tra tale tipologia di struttura e quelle caratterizzanti gli allevamenti (anche se di minor impatto) già contenuti nelle previsioni normative del PRGC vigente, si ritiene che, per quanto concerne gli effetti territoriali, non sia alterata in alcun modo la situazione preesistente, in termini di fabbisogno di risorse (estrazione di acqua, ecc.) e di effetti (in relazione ai SIC) in ambito di emissioni (smaltimento al suolo, in acqua o in aria, rumore, ecc.),

4) Conclusioni:

E' ragionevole quindi affermare che per effetto delle previsioni della variante:

1. non vengono introdotti, negli esistenti atti di pianificazione, fattori ai quali possa essere attribuita la valenza di alterare ed incidere negativamente sugli ambiti dei SIC presenti nei Comuni limitrofi, compresi nella "area vasta" circostante la Città di Udine;
2. non vengono introdotte nel P.R.G.C. azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali che possono interferire con i SIC anzidetti.

OGGETTO: Variante normativa al Piano Regolatore Generale Comunale relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E.

RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA
DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE
(Direttiva comunitaria 2001/42/CE; Decreto Lgs. N. 4/2008; L.R. 11/2005)

PREMESSA

In seguito alla richiesta dell'ENPA - Ente Nazionale Protezione Animali di rifunzionalizzazione della propria sede, da operare attraverso una rilocalizzazione della struttura, l'Amministrazione comunale di Udine ha valutato le problematiche urbanistiche e insediative connesse a tale tipologia di strutture.

Considerato che il nuovo PRGC non regola l'insediamento di strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali, né contiene previsioni normative o zonizzative per tali attrezzature pubbliche o private; valutato che la realizzazione di un rifugio per animali necessita di un'adeguata distanza dal centro abitato e dalle aree residenziali, e ritenuto che il contesto agricolo sia pertanto quello che meglio si presta alla localizzazione dell'opera e presenti caratteri e spazi adatti alla realizzazione dei dispositivi di mitigazione degli eventuali impatti indotti, l'Amministrazione ha deciso di proporre un'integrazione di carattere generale delle norme di attuazione per regolamentare tali interventi in zona agricola, conformemente a destinazioni d'uso e tipi di intervento già ammessi dal PRGC (ricovero animali, allevamenti aziendali, allevamenti intensivi).

L'art. 9 delle norme di attuazione viene quindi integrato, chiarendo che in zona E5-E6 sono realizzabili strutture destinate all'assistenza, ricovero e recupero di animali da parte di enti pubblici o associazioni ed enti per la tutela degli animali iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. 20/12, nel rispetto degli indici urbanistici degli allevamenti intensivi, con norme ambientali specifiche, sulla base di un progetto generale unitario soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.

1) ILLUSTRAZIONE DEI PRINCIPALI CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La presente variante normativa, come meglio illustrato nella relazione, attiene esclusivamente alla integrazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione, con la definizione di ulteriori funzioni ammesse in zona agricola, e con la relativa precisazione dei caratteri e dei limiti dimensionali di tali ulteriori destinazioni.

Non viene quindi modificata la restante articolazione del testo normativo e in alcun modo variata la struttura azionativa del PRGC vigente.

2) CARATTERISTICHE FISICHE, NATURALI ED ANTROPICHE DEL TERRITORIO INTERESSATO DALLA VARIANTE.

Le aree interessate dalla variante sono quelle a destinazione agricola E5 e E6 che rappresentano la parte del territorio comunale di valore ecologico ambientale destinata allo sviluppo del settore agricolo e delle attività connesse con l'uso del territorio coltivato.

La variante esclude da tale previsione le altre zone agricole, in particolare le zone E7 e E8, che secondo il progetto del PRGC svolgono rispettivamente funzioni specifiche di salvaguardia dell'abitato e di interesse per "previsioni strategiche di PRGC".

3) TOPOGRAFIA DEL TERRENO INTERESSATO DALLA VARIANTE

Le zone interessate dalla variante presentano precise connotazioni indotte dalla naturale evoluzione dell'ambiente in conseguenza delle attività di coltivazione, di utilizzo e di salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, ed anche delle attività insediative (residenze agricole, annessi agricoli, allevamenti, altri edifici produttivi o attualmente riutilizzati).

4) USI TERRITORIALI

La presente variante si pone l'obiettivo dal punto di vista normativo, di precisare ulteriori possibili destinazioni ammissibili all'interno delle zone agricole E5 e E6, nell'ottica comunque di una coerenza e correlazione con attività già assentite (quali: ricovero animali, allevamenti aziendali, allevamenti intensivi).

L'integrazione normativa non è finalizzata a variare in modo sostanziale gli usi territoriali già previsti dal vigente strumento urbanistico, bensì a integrare funzionalmente modi e strumenti compatibili con l'utilizzo del territorio agricolo.

5) PRESENZA DI AREE SENSIBILI

Sul territorio comunale non sono presenti SIC che possano essere influenzati dalle ricadute di questa Variante; ciò vale anche per le ARIA, riguardanti le zone fluviali del Torrente Torre e del Torrente Cormor, ambiti non interessati dalle destinazioni precisate con la variante; sono altresì presenti "aree di rischio archeologico" (e quindi non "beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi") regolamentate comunque nel dettaglio dalle Norme di Attuazione del PRGC, all'art. 60.

6) RELAZIONI CON ALTRI PIANI/PROGRAMMI

La presente variante non si sovrappone o si interseca con altri piani o programmi in corso o in via di definizione.

7) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI PIU' PERTINENTI AL PIANO (Variante)

Caratteristiche del piano o programma:	
In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	La variante costituisce riferimento vincolante per ogni forma di intervento la cui espressione sia ipotizzabile nelle aree interessate. I limiti operativi di dettaglio rimangono determinati dalla normativa già al momento esistente.
In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati	La variante non interferisce con piani o programmi, sostanziandosi di fatto in una integrazione normativa del PRGC vigente.
Pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di	La variante è coerente con le politiche ambientali del Comune, in quanto conferma gli obiettivi della tutela dei valori ambientali

promuovere lo sviluppo sostenibile	e naturali propri delle zone agricole, in continuità con le scelte effettuate nel PRGC.
Problemi ambientali pertinenti al piano o programma e loro criticità	La presente variante, per la sua natura tematica, non apporta problemi ambientali specifici.
Rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (es. gestione rifiuti o protezione delle acque)	La variante non produce effetti significativi in rapporto a tali argomenti.

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate:		
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti		
- incremento delle emissioni atmosferiche dovuto all'aumento del traffico veicolare	Probabilità	Assente, considerate le caratteristiche della variante.
	Durata	Indeterminata
	Frequenza	Dato non significativo.
	Reversibilità	Dato non significativo.
- Incremento dell'uso della risorsa idrica dovuto all'aumento della popolazione	Probabilità	Assente, considerate le caratteristiche della variante.
	Durata	Indeterminata
	Frequenza	Dato non significativo
	Reversibilità	Dato non significativo.
- consumo e occupazione di suolo dovuto all'ampliamento delle attività produttive	Probabilità	Limitato, considerate le caratteristiche della variante e comunque correlato ad utilizzi agricoli già consentiti.
	Durata	Indeterminata
	Frequenza	Dato non significativo.
	Reversibilità	Dato non significativo.
- disturbo di specie, frammentazione di habitat e potenziale riduzione della diversità biologica	Probabilità	Limitato, considerate le caratteristiche della variante e comunque correlato ad utilizzi agricoli già consentiti.
	Durata	Indeterminata
	Frequenza	Dato non significativo.
	Reversibilità	Dato non significativo.
- Incremento di rifiuti dovuto all'aumento della popolazione	Probabilità	Assente, considerate le caratteristiche della variante.
	Durata	Indeterminata
	Frequenza	Dato non significativo.
	Reversibilità	Dato non significativo.
- incremento delle emissioni sonore dovuto all'ampliamento delle attività produttive	Probabilità	Possibili episodi numericamente circoscritti e puntuali, contenuti e attenuati con specifici strumenti di mitigazione.
	Durata	Indeterminata.

	Frequenza	Possibili episodi numericamente circoscritti e puntuali, contenuti e attenuati con specifici strumenti di mitigazione.
	Reversibilità	Dato non significativo.
- disturbo luminoso generato da infrastrutture di supporto agli insediamenti	Probabilità	Limitato, considerate le caratteristiche delle strutture.
	Durata	Indeterminata
	Frequenza	Dato non significativo
	Reversibilità	Dato non significativo.
- incremento dell'utilizzo di energia dovuto all'ampliamento delle attività produttive	Probabilità	Limitato, considerate le caratteristiche della variante.
	Durata	Indeterminata.
	Frequenza	Dato non significativo.
	Reversibilità	Dato non significativo.
- alterazione del paesaggio	Probabilità	Nessuno. La variante è finalizzata alla precisazione di ulteriori usi nell'ambito delle destinazioni ammesse in zona agricola, comunque coerenti con la zona stessa.
	Durata	
	Frequenza	
	Reversibilità	
Carattere cumulativo degli effetti		Nessuno. La variante è finalizzata alla precisazione di ulteriori usi nell'ambito delle destinazioni ammesse in zona agricola, comunque coerenti con la zona stessa.
Natura transfrontaliera degli effetti		Assente
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (es. incidenti)		Nessuno. La variante è finalizzata alla precisazione di ulteriori usi nell'ambito delle destinazioni ammesse in zona agricola, comunque coerenti con la zona stessa.
Entità ed estensione nello spazio degli effetti	Area geografica potenzialmente interessata	Riferita alle zone agricole E5 e E6, distanti almeno 300 metri da zone B e C, e realizzabili da limitati soggetti attuatori.
	Popolazione potenzialmente interessata	Limitata agli insediamenti sparsi in zona agricola, prossimi alle possibili nuove strutture, protetti da ampie fasce di rispetto e di mitigazione.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:	delle specifiche caratteristiche naturali o del patrimonio culturale	Nessuno. La variante è finalizzata alla precisazione di ulteriori usi nell'ambito delle destinazioni ammesse in zona agricola, comunque coerenti con la zona stessa.
	del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite	
	dell'utilizzo intensivo del suolo	
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale		Assenti.

CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati emersi dall'attività di verifica si ritiene che non sia necessario procedere oltre con l'applicazione completa della procedura di VAS alla variante in argomento in quanto:

- Riveste le caratteristiche delle "modifiche minori" dei piani e programmi di cui al comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006;
- Non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
- E' priva di significativi effetti indotti sull'ambiente, in quanto finalizzata a precisare gli usi e gli interventi assentibili in alcune zone agricole, in coerenza con quelli già ammessi;
- Risponde al dichiarato obiettivo dell'Amministrazione di valorizzare il sistema delle aree agricole;
- Non apporta effetti oggettivi sull'ambiente ulteriori rispetto alle attività ed usi già assentiti.

Ciò premesso, ritenendo che la variante non apporti effetti negativi sull'ambiente, il Comune di Udine si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, all'interno dei processi di pianificazione dei propri strumenti urbanistici, generali e attuativi, in stretta sintonia con le disposizioni normative comunitarie in materia.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Udine

Variante normativa al Piano Regolatore Generale Comunale
relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E.

ASSEVERAZIONE

ai sensi dell'art. 10, comma 4 ter della L.R. n. 27/1988
come introdotto dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 15/1992

Il sottoscritto

Ing. Luigi FANTINI – Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio,
delle Infrastrutture e dell'Ambiente, in qualità di progettista della Variante

ASSEVERA

che per la presente Variante n. 1 al PRGC vigente del Comune di Udine, inerente la modifica ai contenuti dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PRGC stesso, non è necessario il parere di cui all'art. 10, comma 4 ter della L.R. n. 27/1988 come introdotto dall'art. 4, comma 2 della L.R. n. 15/1992, in quanto già reso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna - Servizio Geologico, preliminarmente all'adozione del nuovo PRGC, con parere n. 39/2011 del 23 giugno 2011.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Luigi FANTINI



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Udine

Variante normativa al Piano Regolatore Generale Comunale
relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E.

ASSEVERAZIONE

Ai sensi dell'art. 63, 5^ comma della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5
e dell'art. 17 comma 9) del DPR. 20 marzo 2008, n. 086/Pres.

I sottoscritti

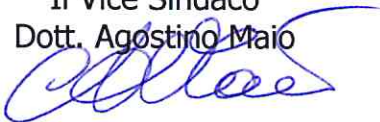
Dott. Agostino Maio in qualità di ViceSindaco
Avv. Carmine Cipriano in qualità di Segretario Comunale
Dott. Giorgio Pilosio in qualità di Responsabile del procedimento

Visto l'art. 17 del DPR. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., inteso a definire le caratteristiche delle varianti non sostanziali agli strumenti di pianificazione comunale, varianti disciplinate dall'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
rilevato che sono da intendersi come "varianti non sostanziali" quelle che, tra l'altro, "... rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente" e che "... hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria e il rapporto di copertura, ferma restando quanto previsto alle lettere precedenti";
considerato che la variante in argomento concerne la precisazione normativa delle attività consentite nelle Zone agricole E;
vista la Relazione di Flessibilità del PRGC vigente che, per quanto inerente agli aspetti normativi degli ambiti agricoli, consente che "le destinazioni d'uso ammesse potranno essere specificate ed ampliate fermi restando gli obiettivi di non consentire usi impropri del territorio agricolo";

ATTESTANO

che la Variante in argomento al PRGC vigente del Comune di Udine, inerente la modifica normativa all'art. 9 delle Norme di Attuazione del PRGC stesso, possiede le caratteristiche della non sostanzialità, così come definita all'art. 17, comma 1) lettere a) e d), trattandosi di variante inerente alla precisazione normativa delle attività consentite in Zona agricola E.

Il Vice Sindaco
Dott. Agostino Maio



Il Segretario Comunale
Avv. Carmine Cipriano



Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Giorgio Pilosio



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Comune di Udine

Variante normativa al Piano Regolatore Generale Comunale
relativa alla precisazione delle attività consentite nelle Zone agricole E.

ASSEVERAZIONE
sui beni culturali e paesaggistici tutelati
ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Il sottoscritto
Ing. Luigi FANTINI – Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio,
delle Infrastrutture e dell'Ambiente, in qualità di progettista della Variante

ASSEVERA

che i contenuti della Variante n. 1 al PRGC vigente del Comune di Udine, inerente la modifica ai contenuti dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PRGC stesso:

- non interessano beni vincolati dalla Parte Seconda (Beni culturali) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- non incidono sui beni vincolati dalla Parte Terza (Beni paesaggistici) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Luigi FANTINI



